



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Oggetto: Istituto vendite Giudiziarie - quesito per lo svolgimento di liquidazione volontaria.
Rif. prot. DAG n. 145052.E del 17 settembre 2020.

Con la nota in oggetto, è stato sottoposto a questa Direzione generale un quesito da parte dell' . . . del registro dei gestori delle vendite telematiche, al fine di conoscere se sia ammissibile, previa verifica della sussistenza dei criteri ministeriali posti alla base dell'apertura, procedere sul sito autorizzato dal Ministero per gestione delle vendite pubbliche anche alla vendita di beni provenienti da una liquidazione societaria volontaria – pertanto, senza che vi sia alla base l'intervento del Tribunale – e se, per svolgere questa attività debba o meno essere richiesta una autorizzazione, atteso, peraltro, che il sito non è ministeriale.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito, occorre svolgere una disamina della normativa di riferimento e, in particolare, di quella contenuta nel d.m. 31 ottobre 2006 (Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006.

Al riguardo, l'art. 7 al comma 1 stabilisce che il “*Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso*”; al comma 3, che “*Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti*”, nonché al comma 4, che “*Il Ministero della giustizia verifica, tramite il Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e secondo le modalità contenute nelle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3*”.

Ebbene, le citate disposizioni, sia pure di rango subprimario, creano, nel loro complesso, una normativa di settore incompatibile con l'uso “privato” e, comunque, “non giudiziario” per la vendita di beni provenienti da una liquidazione societaria volontaria o da altre fattispecie nelle quali non vi sia alla base l'intervento di un Tribunale, dovendosi così ritenere che il sito debba essere dedicato esclusivamente alla gestione delle vendite giudiziarie.

Consentire, infatti, l'utilizzo del sito autorizzato per le vendite giudiziarie per vendite non tali potrebbe ingenerare confusione in capo ai potenziali acquirenti, posti nelle condizioni di non essere in grado di individuare con chiarezza se si tratti di un'asta privata, ovvero di una procedura propriamente giudiziaria.

Inoltre, intralchierebbe il sistema di monitoraggio delle vendite pubbliche, i cui dati confluiscono dai siti nel portale ministeriale.

Infine, conferirebbe una posizione di vantaggio al gestore autorizzato, fornendo maggiore visibilità alla sua attività, di guisa da alterare la dialettica della concorrenza nel mercato.

In definitiva, pertanto, al quesito in oggetto non può che risponderci che il sito autorizzato per le vendite telematiche non possa essere utilizzato anche per attività estranee ai fini istituzionali per i quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

Roma, 13 ottobre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

